




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1315

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione
dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici

N. 31 – 5 marzo 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1315

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione
dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici

N. 31 – 5 marzo 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3-
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3-
ARTICOLI 1-8.....	- 3-
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTE NELLE OPERE E NEGLI EDIFICI PUBBLICI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1315
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	la Mollicone (FdI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni relative alla promozione e alla valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

È oggetto della presente Nota il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri nella seduta del 14 dicembre 2023.

Il testo e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-8

Promozione e valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici

Le norme recano disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica di quelli esistenti, le amministrazioni pubbliche destinino all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:
 - al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;

- all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

Nella quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara (articolo 1);

- le risorse siano specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro. Il dirigente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra finalità (articolo 2);
- per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applichino le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. Qualora sia superiore a 500.000 euro, la commissione è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Dette disposizioni non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta (articolo 3);
- all'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifichi l'adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento. In caso di inadempimento, il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione al Ministero della cultura e alla regione. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato. Per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa (articolo 4);

- qualora l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota a ciò destinata, sopra descritta, è riversata al bilancio del Ministero della cultura. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere sul Fondo sono realizzati interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del Fondo sono stanziare sulla base di programmi triennali (articolo 5);
- le disposizioni di cui al provvedimento in esame non si applichino ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme. Le disposizioni si applicano a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articoli 6 e 7).

L'articolo 8 reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. In particolare, le disposizioni prevedono che, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica di quelli esistenti, le amministrazioni pubbliche destinino all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale, variabile a seconda dell'importo dei lavori.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni, in quanto volte a finalizzare una quota delle risorse del quadro economico di ciascun appalto pubblico a una determinata voce di spesa, parrebbero

destinate ad operare nell'ambito di stanziamenti già deliberati, ciò anche considerato che la legge sarebbe applicabile solo agli appalti che saranno ricompresi nei prossimi aggiornamenti dei programmi triennali dei lavori, e non agli appalti in essere: tale ricostruzione, però, presuppone che le somme destinate, a legislazione vigente, alle opere pubbliche siano comunque capienti anche a fronte dell'inclusione, nei relativi capitolati, di acquisti di opere d'arte. Circa tale questione risulta necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo, al fine di escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi negli appalti.

Analogamente, riguardo alle altre possibili voci di spesa che potrebbero derivare – al sussistere dei presupposti – dall'attuazione della presente legge, ossia il funzionamento dell'apposita commissione incaricata di scegliere gli artisti chiamati ad eseguire le opere (critico o storico dell'arte per importi inferiori o pari a 500.000 euro e direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti per importi superiori) e la nomina di un commissario straordinario con potere sostitutivo in caso di inadempienza, andrebbe chiarito se anche dette voci di spesa siano da considerare incluse nel quadro economico dell'appalto oppure aggiuntive.

Infine, per quanto attiene al Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, cui affluiscono le quote relative ai lavori per i quali l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, si prende atto che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: sotto questo profilo non si formulano osservazioni tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle disponibilità. Ciò premesso, tuttavia, tenuto conto che le risorse del Fondo sono utilizzate sulla base di programmi triennali, appare utile acquisire chiarimenti circa la questione se tale programmazione pluriennale sia compatibile con un gettito annuale che risulta incerto nell'*an* e nel *quantum*.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. In proposito, fermo quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la predetta clausola al fine di prevedere espressamente che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.